




## Comune dell'Aquila

### Corpo Polizia Municipale

Nucleo Vigilanza Ricostruzione Post-Sisma



**Ordinanza nr. 326/T/ del 22.06.2021**

**OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su Piazza S. Maria Paganica per eventi estivi Maxxi L'Aquila .**

IL DIRIGENTE

**VISTA** la richiesta autorizzazione alla modifica temporanea della circolazione stradale assunta con visto arrivato del 22.6.2021 con la quale il Sig. Paolo Le Grazie in qualità di Coordinatore MAXXI L'AQUILA chiede la chiusura di parte dell'area di Piazza S. Maria Paganica al fine di procedere agli allestimenti del palco e delle sedute necessarie per gli eventi programmati per i giorni 25-26 giugno e dei giorni di 1-2-8 e 10 Luglio 2021;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 15.06.2021 mediante la quale veniva approvata l'iniziativa del MAXXI;

**RITENUTO** opportuno, a seguito di sopralluoghi, di regolare il transito e la sosta nella piazza in maniera da permettere il regolare svolgimento degli eventi programmati.

**VISTO** il nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni.

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

per le motivazioni e per i tratti di strada del Comune di L'Aquila in premessa riportati, l'istituzione di:

1. chiusura temporanea con istituzione del divieto di sosta -zona rimozione di una porzione di Piazza S. Maria Paganica per l'allestimento del palco così come evidenziato nella planimetria allegata alla presente dal giorno 21.06.21 al giorno 11 .07.2021 ;
2. chiusura temporanea con istituzione del divieto di sosta -zona rimozione di una porzione di Piazza S. Maria Paganica per l'allestimento delle sedute così come evidenziato nella planimetria allegata alla presente i giorni 25 - 26 Giugno e 01-02-08-10 Luglio dalle ore 16,00 alle ore 21,00

**AVVERTE**

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non prevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente ordinanza dal personale del Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di polizia stradale all'uopo incaricati;

La validità dell'ordinanza in parola è subordinata all'apposizione di chiara, inequivocabile e visibile segnaletica a carico del Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo – Servizio Segnaletica e del Settore Opere Pubbliche – Servizio Viabilità al quale il presente atto viene trasmesso.

**La Fondazione Maxxi, alla quale il presente atto viene trasmesso, è incaricata all'apposizione ed alla rimozione delle transennature nei giorni indicati per gli eventi.**

**DISPONE**



**Comune dell'Aquila**  
**Corpo Polizia Municipale**

**Nucleo Vigilanza Ricostruzione Post-Sisma**

L'invio della presente Ordinanza, per le determinazioni e i controlli di rispettiva competenza, alla Prefettura di L'Aquila, alla Questura di L'Aquila, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L'Aquila, al Comando Provinciale dei Carabinieri di L'Aquila, al Comando Provinciale Corpo Forestale di L'Aquila, all'AMA ed all'ASM ;  
L'invio della presente Ordinanza, per opportuna e doverosa conoscenza, alla Centrale operativa del 118, al Comando Provinciale dei VV.F.;

Che il presente provvedimento sia, altresì, trasmesso al Protocollo Informatico per la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

**AVVISA**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovati applicazione le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, nonché della normativa vigente in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ex art. 8 D.P.R. 24/11/1971 n. 1199) entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada – decreto legislativo 285/1992, nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

L'Aquila, 22 Giugno 2021

**Il Responsabile**  
**(Magg. Luciano Lorenzetti)**



**Il DIRIGENTE**  
**Avv. Domenico de Nardis**